



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA REGGIO CALABRIA



IL PROCURATORE GENERALE

con il presente atto dichiara di proporre

APPELLO

avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 08/11/20007 N.1732/07, depositata il 27/11/07 ai sensi dell'art. 530 c.p.p. nell'ambito del procedimento n.4534/04 RGNR, nei confronti di:

- 1) MARCHIORELLO Dino Giovanni Maria, nato il 09/10/1924 a Cittadella (PD) residente a Rosa' (VI) Via Ca' Minotto n. 46 - assente già presente - Dif. Avv. Franco Antonelli di fiducia foro – di Padova;
- 2) CUNSOLO Domenico, nato il 30/09/1953 a Chiaravalle Centrale (CZ) residente a Milano Via Besana n. 4 - contumace - Dif. Avv. Carlo Gifli di fiducia - foro di Milano;
- 3) ORTOLAN Enzo, nato il 31/07/1941 a Venezia residente ad Artegna (UD) Via Chiamuzzacco n. 5/b - assente già presente - Dif. Avv. Francesco Napoli di fiducia - foro di Palmi;—
- 4) GERONZI Cesare, nato il 15/02/1935 a Marino (RM) ivi residente Via Vascarelle n. 16 - assente già presente - Dif. Avv. ti Francesco Vassali e Guido Calvi di fiducia - foro di Roma - (domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Vassali);

5) PIRROTTA Paolo Antonio, nato il 02/05/1947 a Messina residente a Reggio Calabria Via Spirito Santo n. 291 (domicilio eletto) - Dif. Avv. Abenavoli Aldo Raffaello di fiducia - foro di Reggio Calabria;

6) FALCONE Giuseppe, nato il 15/11/1946 a Messina ivi residente contrada Bucolico/Salice (domicilio eletto) - assente già presente - Dif. Avv. Barone Isabella di fiducia - foro di Messina;—

7) ABETE Luigi, nato il 17/02/1947 a Roma ivi residente Via Predestina n. 683 assente già presente - Dif. Avv. ti Vincenzo D'Ascola di fiducia - foro di Reggio Calabria - e Roberto Rampioni di fiducia - foro di Roma che elegge domicilio;

8) BRUNO Martino, nato il 04/09/1964 a Taranto ivi residente Via Palteja n. 556 - presente - Dif. Avv. ti Vincenzo D'Ascola di fiducia foro di Reggio Calabria - e Vincenzo Rampioni di fiducia - foro di Roma;

9) CATALANO Eduardo, nato il 05/11/1957 a Napoli residente a Catania Via Vittorio Emanuele II n. 201 p. 1° - presente -Dif. Avv. Luigi Cardone di fiducia - che elegge domicilio.

Tutti compiutamente generalizzati e assolti dai reati rispettivamente contestati, con la formula "**per non aver commesso il fatto**".

Premesso che con istanza depositata in data 5.01.2008 la costituita P.C. Antonino De Masi chiedeva l'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Palmi specificando e rappresentando quanto segue:

1. In relazione alla sentenza in oggetto, ci preme formulare una serie di considerazioni per offrire il migliore e più concreto contributo possibile al fine delle determinazioni che il P.M. dovrà assumere. La sentenza ritiene la sussistenza dei fatti di usura oggetto di processo(anche se in misura meno grave rispetto a quella correttamente esposta dalle difese e dai consulenti tecnici delle parti civili); conclude, però, nel senso che gli stessi non sarebbero riconducibili agli attuali imputati.

Tra le soluzioni possibili (alternative o congiunte) con riferimento al contenuto della sentenza:

1) la valutazione effettuata dalla sentenza è da ritenersi non divisibile, ed allora deve essere proposto appello; 2) la valutazione effettuata dalla sentenza è da ritenersi divisibile, ed allora deve esercitarsi l'azione penale nei confronti di altri organi responsabili delle banche; 3) la valutazione effettuata dalla sentenza deve ritenersi solo parzialmente divisibile in quanto devono ritenersi responsabili sia gli attuali imputati, sia gli ulteriori organi delle banche, ed allora deve proporsi appello avverso la sentenza, avendo gli imputati commesso il fatto, ed esercitarsi l'azione penale nei confronti di tali ulteriori organi.

Si deve altresì, osservare che la sentenza in esame ritiene la sussistenza, anche, di altri fatti di reato, allo stato non contestati: tema, questo, di notevole importanza, sul quale ci soffermeremo più avanti. Emerge, pertanto, la necessità di procedere all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di eventuali ulteriori concorrenti nei fatti di reato contestati e di esperire l'azione penale per gli ulteriori fatti di reato di cui la sentenza ritiene la configurabilità, prima della maturazione dei termini di prescrizione.

2. Al fine della valutazione sul se proporre appello per quanto riguarda gli imputati che ricoprivano funzioni di vertice negli istituti bancari che hanno proceduto all'erogazione del credito con modalità ritenute illecite dalla sentenza, si deve osservare, innanzitutto, che il ruolo dagli stessi ricoperto non era soltanto simbolico.

Essi erano, oltre che legali rappresentanti dei suddetti istituti, anche componenti dei loro consigli di amministrazione. Pertanto, gli indirizzi in ottemperanza ai quali si procedeva all'erogazione del credito nei confronti della clientela (e quindi anche nei confronti del gruppo De Masi) erano ad essi riconducibili.

La riconducibilità causale (oggettiva) richiede che nella concatenazione di atti (generali e particolari) che ha condotto all'erogazione del credito vi sia un atto (individuale o collegiale) alla

cui formazione abbia partecipato l'imputato (o che l'imputato, titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento, non abbia impedito).

La riconducibilità dolosa (soggettiva) richiede che il soggetto si rappresenti il contenuto dell'atto emesso, la sua natura e la sua collocazione procedimentale e la sua finalizzazione alla determinazione delle condizioni di erogazione del credito nei confronti della clientela. Non è necessario che il soggetto si rappresenti e conosca i singoli nominativi dei clienti nei cui confronti il credito sarà erogato. E' questo un principio strutturale dell'elemento soggettivo – dolo, indipendentemente dalle sue forme (ad es. dolo diretto e dolo eventuale) desumibile anche dalle disposizioni di cui agli artt. 82 e 60 c.p. (per quanto riguarda, ovviamente, il profilo di cosa si ponga come essenziale al fine dell'individuazione dell'oggetto del dolo).

Il ruolo ricoperto dai vertici imputati nel presente processo non era certamente simbolico. I soggetti imputati che ricoprivano tale ruolo di vertice sono nomi noti del mondo dell'economia e della finanza e, quindi, perfettamente in condizione di rappresentarsi e di valutare il significato delle direttive e degli indirizzi dell'istituto amministrato (alla cui formazione hanno partecipato in posizione apicale), di effettuare le scelte organizzative e gestionali relative all'attività delle strutture burocratiche, di determinare e di incidere sulle scelte finanziarie dell'istituto.

Sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo costitutivi della responsabilità penale, che i suddetti vertici delle banche conoscessero specificamente i nominativi dei clienti degli istituti da loro amministrati e che tra gli stessi ci fosse il gruppo De Masi è del tutto irrilevante: è sufficiente, al fine della riferibilità oggettiva (causale) del fatto e della configurabilità dell'elemento soggettivo rilevante (dolo diretto o dolo eventuale), che gli indirizzi e le direttive in base ai quali i soggetti che avrebbero assunto la veste di clienti si sarebbero trovati (o avrebbero potuto trovarsi) ad essere usurati siano a loro riconducibili (in via di azione o di omissione) e siano da loro rappresentati e voluti.

Se un generale emettesse l'ordine di fucilare tutti quelli che al passaggio delle truppe non gridino "viva il re", egli risponderà in concorso con tutti i subordinati che eseguiranno tale ordine anche se, ovviamente, non abbia conoscenza dei singoli individui che, in concreto, non abbiano gridato "viva il re" e che vengano, pertanto fucilati in esecuzione di quell'ordine da lui originariamente emesso. Per verificare ulteriormente la riconducibilità oggettiva e soggettiva dei fatti contestati e ritenuti in sentenza potrebbe anche valutarsi l'opportunità **che la Procura rapidamente espleti attività integrativa di indagine presso le banche interessate; indagine utile, comunque, ad identificare eventuali altri organi responsabili.**

Non appare, poi, condivisibile la sentenza per quanto riguarda l'assoluzione dei funzionari dei vari istituti di credito interessati.

Non appare, infatti, esatto sostenere che ai funzionari era stata contestata soltanto una condotta omissiva. Sul punto la sentenza appare incorrere in un'erronea interpretazione dei capi di imputazione. La lettura dei capi di imputazione consente di verificare che ai funzionari è contestata sia una condotta attiva, sia una condotta (para) omissiva; la condotta attiva è contestata in concorso agli organi di vertice ed ai funzionari "tutti responsabili della statuizione e della successiva modificazione..."; la condotta (para) omissiva è riportata soltanto tra parentesi per i soli funzionari ("i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge"), e non è clidente della contestazione della condotta attiva che è imputata autonomamente da essa. Si usa l'espressione (para) omissiva perché, in realtà, tra parentesi non è riportata una condotta omissiva, volendosi fare riferimento anche in tale caso a ciò di cui la sentenza dà atto, e, cioè, alla partecipazione dei funzionari, con capacità di proposta, alla negoziazione dell'erogazione del credito ed alla determinazione delle sue condizioni anche per quanto riguarda i tassi. E' questa la capacità di intervento cui si fa riferimento tra parentesi nei capi d'imputazione: la negoziazione dei tassi con i clienti, in relazione alla quale i funzionari avevano ed hanno avuto capacità di intervento (sono intervenuti) e sulla cui scorta hanno sviluppato l'istruttoria e la proposta.

Non appare, pertanto, condivisibile la sentenza neanche nella parte in cui procede all'assoluzione dei funzionari, in quanto la contestazione dei reati in concorso è correttamente affettuata.

Non può, poi, non osservarsi che essendo stata l'applicazione dei tassi di usura originata anche dalla condotta dei funzionari (responsabili della "statuizione e della successiva modificazione...") si è incardinata in essi anche una posizione di garanzia (nascente dal fatto precedente di aver concorso nella situazione e modificazione) che li obbligava ad intervenire per rimuovere le conseguenze di una situazione di illiceità provocata con la propria precedente attività.

L'assoluzione dei funzionari con la formula per non aver commesso il fatto non appare pertanto condivisibile sotto alcun profilo.

3. Ritene la sentenza in esame (pp. 9 e 10) la possibilità di configurare ulteriori capi di imputazione osservando che "è ugualmente indubbio che quegli episodi, sempre se provati, contribuirebbero a dimostrare in quale stato di debolezza e di soggezione i De Masi potrebbero essersi venuti a trovare nei loro rapporto con le banche; resta tuttavia il fatto che nessuna di tali vicende è stata presa in considerazione dalla Procura e posta a base di una qualche imputazione. In proposito occorre richiamare ad es. p.6 della sentenza, laddove, nel riportare le dichiarazioni di Arcidiaco è detto "sempre quella necessità fu alla base dell'accettazione di ulteriori pretese di talune banche, come ad es. il Monte dei Paschi di Siena, il quale pretese, a fronte della concessione di un'apertura di credito, la sottoscrizione di fondi comuni di sua emissione che ben presto si rilevarono un investimento disastroso tanto che accumularono in soli tre mesi una perdita del 30% del capitale sottoscritto". Commenta la sentenza, sempre a p. 9, prima di enunciare le succitate conclusioni: " nel corso della loro deposizione Antonino De Masi e Lorenzo Arcidiaco hanno più volte fatto cenno a comportamenti scorretti di alcuni esponenti di talune delle banche con cui le aziende dell'omonimo gruppo hanno avuto rapporti: pretese di sottoscrizione di titoli poi rivelatisi investimenti disastrosi, indebite ingerenze in vendite di quote di aziende del gruppo tradottesì in un abbassamenti rilevante del prezzo spuntato, imposizione di erogazione di credito in

misura superiore a quella necessaria e contestuale imposizione di sottoscrizione con il denaro prestato in eccesso di titoli subito acquisiti in garanzia e via discorrendo”.

Sul piano strutturale dei reati contestati, tali fatti, contrariamente a quanto sembra ritenere la sentenza, appaiono rilevanti rientrando nel concetto di “altri Vantaggi...”. Essi, comunque, sono tutti al fine dell’accertamento del dolo in capo agli organo bancari operanti, funzionando da fatti esterni in base ai quali è possibile sviluppare il sillogismo indiziario per individuarlo.

Tali fatti sono poi, come indica la sentenza, riconducibili ad altre fattispecie incriminatici: deve, ad es., verificarsi la possibilità di configurare la fattispecie di estorsione.

Particolare significato, anche in base alla sentenza in esame, in ordine alla valutazione dei fatti esaminati in sentenza ed alla valutazione della ricorrenza di ulteriori fattispecie incriminatici.

Assume la comunicazione del 27-11-2006 (che si allega) del coordinatore della U.O.A. della Regione Calabria: “la denunciata sottoposizione a condizioni usurarie – (condizioni ritenute dalla sentenza in esame, n.d.r.) – ed alla conseguente erosione dei contributi ricevuti, fagocitati dai finanziamenti bancari, configura gravi ipotesi delittuose per le quali è doveroso ed inevitabile l’intervento della magistratura penale”.

In data 14.01.2008 a corredo della sua istanza il De Masi depositava la memoria dei suoi difensori datata 6.11.2007 che attesa la rilevanza delle questioni trattate si riporta integralmente:

O.M.I.S.S.I.S.

ALLEGATO N.1

R A S S E G N A

a sostegno i seguenti motivi.

1) L'istanza proposta ai sensi dell'art.572 c.p.p. dalla costituita parte civile Antonino De Masi merita di essere coltivata, non soltanto per quanto prospettato nella memoria sopra riportata e **nell'istanza depositata il 5.01.2008,alle quali ci si riporta e che costituiscono parte integrante della presente impugnazione**, ma soprattutto perché, per come sarà appresso evidenziato nei

seguenti specifici motivi, **la sentenza soffre di contraddizioni logiche, di carenza motivazionale e soprattutto è affetta da carenze istruttorie inaccettabili che meritano di essere colmate con specifiche richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale:**

2) Il dott. De Masi prestigioso imprenditore della Piana di Gioia Tauro con a capo un gruppo imprenditoriale solido ed esemplare, per come gli stessi giudici affermano nelle sentenza (v. pag.4 e 5 della sentenza),ha affermato:”ho resistito alla mafia ,non so se riuscirò a resistere alle banche”. Alla Mafia a quanto pare ha effettivamente resistito,alle banche no! Nel quinquennio 1996-2001 il gruppo avvia diversi programmi di investimento ai sensi della legge n.488 del 1992,riuscendo così ad ottenere il finanziamento nella quasi totalità dei casi.**Accade però che i consueti ritardi burocratici,la ostinata ed eroica resistenza al racket mafioso**(la cui soverchiante potenza non abbisogna neppure di essere dimostrata ai Giudici del Tribunale di Palmi che quotidianamente sono chiamati a pronunciarsi nei vari maxi-processi intentati contro le circa quarantasette cosche che operano sul territorio),le incomprensioni con le banche (v. pag.6), il ricorso a ulteriore credito per fare fronte agli impegni presi **e soprattutto le illegali operazioni bancarie imposte al Gruppo per accedere ad ulteriori fidi (con perdite del 30%, emblematico quanto accaduto con il Monte dei paschi di Siena** – v.pag.6), i tassi usurari applicati nei periodi indicati dal perito d'ufficio Criscuolo , oggetto di contestazione negli articolati, completi e specifici capi di imputazione formulati dalla della procura di Palmi, determinavano la crisi aziendale , con perdite immobiliari e addirittura di rami d'azienda, **determinando così quello “stato di bisogno” che è uno dei requisiti essenziali per la configurazione del reato di usura 644 c.p.. Stato di bisogno che il Tribunale non si permette di sconfessare, come pure non si permette neppure di negare il superamento illegale della soglia c.d. TGEM stabilita dalla Banca d'Italia, nonostante il dott. Criscuolo sia un funzionario dello stesso Istituto di diritto pubblico cui spetta la determinazione del limite di soglia. Siamo alle solite ? Chi sono i controllori e chi i controllati?** Senza voler enfatizzare lo “status” del dott. Criscuolo, non vi è dubbio che la sua appartenenza autorevole e qualificata, non lo ha riparato da errori che sono stati evidenziati nel calcolo del superamento illegale dei tassi di interesse per “trimestri” dai consulenti di parte ed in particolare nella consulenza del C.T.P. Pollio. **Errori su cui il Tribunale** avrebbe

dovuto, per un'esigenza di chiarezza, non essendo in discussione ,ovviamente la correttezza del consulente d'ufficio, **richiedere una ulteriore verifica** con una consulenza collegiale, **redatta da esperti per nulla ed in qualsiasi modo legati alla Banca d'Italia o a altri istituti pubblici o privati di controllo**(es.UIC ecc.). La presa di posizione del CTU **sull'applicazione delle circolari della Banca d'Italia per la determinazioni del c.d. TEGM infatti non è assolutamente appagante ed è revocata in dubbio dallo stesso Tribunale che ha riconosciuto che non poteva in esso non essere calcolato anche il c.d. CMS e tutti gli altri costi e spese aggiuntive.**Sul punto pertanto si chiede la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia collegiale che alla luce della perizia d'ufficio del dott. Criscuolo e delle osservazioni critiche di tutti gli altri consulenti di parte effettui un nuovo calcolo dei tassi usurari applicati al Gruppo De Masi.

3) A sostegno di detta richiesta si riporta qui integralmente, anche per tutte le altre, la relazione del CTP **Pollio che appare per molti aspetti la più persuasiva e convincente :**

O.M.I.S.S.I.S.

ALLEGATO N.2

4) Il c.d. processo alle banche, che è stato discusso presso il Tribunale Penale di Palmi, non ha una valenza suggestiva, bensì storica e, contestualmente, sicuramente giuridica.

Sotto il primo aspetto, non può non ricordarsi che si tratta della prima sentenza in Italia con cui è stata riconosciuta ufficialmente l'usura perpetrata dalle banche nei confronti di propri clienti.

La decisione si appalesa, inevitabilmente, ancora più rilevante in quanto comprova che nel sud d'Italia gli Istituti di Credito utilizzano, sicuramente, un tasso superiore a

quello praticato nel resto della Nazione, creando una situazione imprenditoriale difficile ed, a volte, insuperabile. E' un dato questo inconfessabile, ma ormai acclarato dalla sentenza che si impugna. Non si vuole, certamente, processare il "sistema", che non è compito dei Giudici, ma comprendere perché il sistema non ha funzionato e per colpa di chi.

Certamente, quanto accertato dai giudici di Palmi è una disfunzione gravissima che, certamente, comporta un distacco pesantissimo tra il sud ed il resto dell'Europa, impedendo, di fatto, la possibilità di svolgere una corretta attività economica e prevedere il rilancio auspicato della imprenditoria sana del Sud.

D'altro canto, se una impresa del meridione ha un costo aggiuntivo, oltre quello imposto dalla criminalità organizzata, derivante da un tasso di interesse superiore, rispetto al resto d'Europa, di 7/8 punti in percentuale, è evidente la impossibilità di fare vera e corretta impresa.

I risultati scadenti e quasi fallimentari sono forse la prova più evidente che nessun imprenditore corretto può svolgere la propria attività nella Piana di Gioia Tauro e più in generale nel Meridione?

Ma, forse che nel contesto processuale acclarato dalle denunce del De Masi non si può insinuare la criminalità organizzata, con l'usura mafiosa, e, quindi, con l'occupazione delle imprese una volta decretato il fallimento di queste?

Nel caso specifico, il Gruppo De Masi, con oltre 50 anni di storia e con un numero di dipendenti superiore a 260, ha investito nell'area portuale di Gioia Tauro oltre 50 milioni di euro per diverse iniziative imprenditoriali, utilizzando la **nota legge 488, oggi conosciuta ed alla ribalta delle cronache giudiziarie per le innumerevoli truffe portate avanti da imprenditori senza scrupoli**, che hanno solo utilizzato i fondi pubblici per ricavi personali. La predetta legge, infatti, prevede che dopo la presentazione di un valido progetto, il Ministero, se esistono le condizioni richieste, concede il finanziamento a "*fondo perduto*", che può andare dal 50 al 90 % dell'investimento complessivo. La rimanente parte deve essere anticipata dall'imprenditore, con fondi e risorse proprie.

Al fine di ottenere il finanziamento a “*fondo perduto*”, gli imprenditori, nelle varie richieste, indicano degli indici, validi per acquisire maggior punteggio nella graduatoria, ed, in particolar modo, al numero delle persone da occupare dopo l’avviamento dell’iniziativa.

L’istruttoria della pratica, da parte del Ministero, e’ affidata ad istituti bancari che devono valutare la bonta’ del progetto e la esistenza delle condizioni richieste dal bando. In particolare, **le banche devono anche accertare e certificare la consistenza patrimoniale degli imprenditori e la loro capacita’ economica per far fronte all’investimento spettante agli stessi (il De Masi certamente era affidato ed affidabile).**

Nella maggior parte dei casi, le banche hanno eseguito, per come emerge, allo stato, dalle cronache giudiziarie, una istruttoria “leggera”, certificando, a volte, la esistenza dell’elemento patrimoniale dell’imprenditore, senza che, invece, questo ne avesse i requisiti.

Tale situazione ha creato un evidente squilibrio nell’applicazione della legge che e’ stata piu’ volte aggirata e violata, con la complicita’ dei soggetti che, invece, avrebbero dovuto garantire il controllo ed il rispetto di questa.

A ben vedere però questa non è assolutamente la storia criminogena che riguarda il Gruppo De Masi!

Ed ecco, allora, il totale fallimento del sistema di incentivazione e di finanziamento previsto, da tale legge, per lo sviluppo e la crescita della imprenditoria del sud.

La istruttoria “leggera” e la certificazione disinvolta rilasciata, a volte senza i requisiti necessari, dagli istituti di credito non e’, sicuramente, una conseguenza della mancanza di professionalita’, ma, piuttosto, **del sistema di finanziamento, del quale, allo stato, sembrerebbe che si siano maggiormente avvantaggiate le banche operanti nello specifico settore. Questo è purtroppo ciò che emerge in modo sconvolgente dalla lettura della sentenza di Palmi.**

Infatti, spesso e nella maggior parte dei casi, gli imprenditori non erano in possesso di proprie forze finanziarie per affrontare l'investimento, pur in presenza delle certificazioni bancarie, e, quindi, per portar avanti l'iniziativa, dopo l'inserimento in graduatoria e il riconoscimento del contributo, sono stati costretti a rivolgersi allo stesso istituto bancario per ottenere delle anticipazioni sul futuro finanziamento.

Tale operazione di pseudo "*ingegneria bancaria*", però, ha portato, nella maggior parte dei casi, ad una lievitazione consistente dei costi per l'ottenimento delle anticipazioni. **Infatti, le banche, approfittando della loro posizione dominante, hanno concesso il denaro con l'applicazione di spese ed interessi rilevanti.**

L'imprenditore, dinanzi al pericolo di perdere il contributo ed, a volte, per la scarsa valenza professionale, ha sottoscritto qualsiasi contratto di prestito, non facendo caso ai costi e, comunque, pensando a delle erogazioni del contributo celeri e nei termini prefissati dalla legge.

Spesso, invece, è successo che, dopo la esecuzione dei lavori e delle opere, gli stati di avanzamento per il pagamento delle somme anticipate dagli imprenditori (ma prestati dalle banche) sono state erogate con notevole ritardo. Questo è ciò che ha denunciato il De Masi e ciò e quello che ha riconosciuto il Tribunale.

Alla fine di tale percorso è risultato che la maggior parte delle somme sono state incassate dalle banche, che si sono fatte rilasciare delle procure specifiche all'incasso, lasciando l'imprenditore senza liquidità e senza la possibilità di proseguire nell'iniziativa, con la produzione e la commercializzazione del prodotto.

Questo procedimento giudiziario, e ciò è innegabile, nascondersi dietro un dito, non serve a nessuno, e tanto meno alla riaffermazione del diritto, della legalità ed alla riparazione dei diritti violati, ha aperto uno spaccato terribile di tale sistema, dimostrando, appunto, la fragilità di questo ed il fallimento di una normativa, sicuramente, inadeguata per le condizioni del territorio e degli

imprenditori che hanno usufruito della stessa. Si condivide l'osservazione dei giudici che le riforme si fanno nella sede appropriata, **ma è innegabile che proprio detto sistema ha consentito agli imputati di fare usura e mettere allo sbaraglio un intero gruppo imprenditoriale!**

A questo, naturalmente, bisogna aggiungere coloro i quali hanno utilizzato il sistema per incamerare e truffare i fondi della legge 488, senza apportare alcuna innovazione o iniziativa imprenditoriale.

Forse che potrebbe negarsi da alcuno che un controllo serio ed adeguato avrebbe impedito a costoro ed alle banche di “*incassare*” delle importanti risorse per la crescita del sud di Italia. La totale assenza di cio', a volte anche per la compartecipazione di alcuni soggetti all'operazione, hanno creato una dispersione di enormi risorse, senza alcuna seria e significativa iniziativa imprenditoriale.

Ebbene, la decisione emessa dal Tribunale di Palmi non lascia spazio ad ulteriori argomentazioni: nel meridione gli Istituti di Credito approfittano dello stato di debolezza del tessuto sociale, di quello economico, della classe politica e della quasi assenza delle istituzioni, per azionare quei meccanismi, a volte illegittimi e spesso illeciti, che gli consentono di ricevere il massimo dei ricavi.

Forse che i bilanci riportati nella memoria prodotta allo stesso organo decidente non dimostrano che le banche sono le aziende che non hanno perdite, che hanno ricavi impressionanti, che potrebbero cambiare la vita di una nazione?

Bilanci con milioni di euro di ricavi che, nella maggior parte, sono gli interessi lucrati con le operazioni bancarie normali, ma che al Sud diventano “*diverse*” e riescono, per come denunciato e dimostrato, a triplicare i guadagni.

Una situazione, sicuramente, insostenibile che non può oltre essere ignorata sia dalla politica locale, che da quella nazionale ed europea, ma soprattutto dalla magistratura: consentire il depauperamento di tale territorio potrebbe vuol dire rafforzare la mafia e le illegalità diffuse.

Emerge, infatti, dall'esame dei processi in corso e dalla nuova strategia assunta dalla criminalità organizzata, che **le banche potrebbero diventare un collaboratore fondamentale per l'acquisizione di patrimoni e per il riciclaggio di denari provenienti da operazioni illecite.**

L'operazione è di semplice esplicazione e porta a risultati strabilianti per le organizzazioni mafiose: basta avere un funzionario compiacente e tutto fila liscio, con enormi profitti e con la celere "ripulitura" del denaro sporco.

In sostanza, le banche "strozzano" dapprima gli imprenditori (applicando tassi usurari e imponendo operazioni "spericolate", per come sopra evidenziato e specificato, e poi questi, nel momento in cui non hanno più la forza di affrontare la pesante situazione debitoria, vengono sottoposti alle istanze giudiziarie per il recupero delle somme dovute agli istituti di credito.

L'imprenditore, in questa situazione ha due sole vie di uscita: 1) chiudere la propria attività, con tutto quello che ne comporta; 2) accettare le offerte della criminalità organizzata, che vengono, spesso, sostenute da professionisti e persone al di sopra di ogni sospetto, per poi diventare "cosa loro".

Il più delle volte si accetta questa seconda soluzione sia per la sua facilità di esecuzione e sia per evitare di perdere la "faccia" dinanzi a tutti coloro che vivono accanto allo stesso (famiglia, dipendenti, amici, conoscenti, autorità ecc.). **Se non si pone una svolta a quanto accertato è inutile prendersela con gli imprenditori che pagano il "pizzo" o che aderiscono, loro malgrado, alla costituzione dell'impresa a "partecipazione mafiosa".**

Nel momento in cui, entra nella operazione il finanziatore "occulto", che con i propri denari comincia a sostenere l'imprenditore, pretendendo interessi sempre a tassi più alti, **lo Stato ha perso!**

Se, inevitabilmente poi si arriva al momento in cui l'azienda passa nelle mani del finanziatore, che lascia al suo posto l'imprenditore "fantoccio", che deve seguire tutte le indicazioni e direttive dello stesso, l'economia illegale ha

preso definitivamente il sopravvento, celandosi e confondendosi con quella legale.

Con tale semplice meccanismo, l'imprenditore non perde la sua "dignità", continua a svolgere il lavoro (anche se per conto terzi), magnifica la sua capacità professionale, risultando l'azienda, improvvisamente, in attivo e con ricavi sostanziosi.

Dall'altra, il finanziatore, occulto o non, ripulisce il proprio denaro e lo immette sul mercato, senza possibilità di essere sanzionato dalla normativa oggi esistente.

Infatti, mai l'imprenditore andrà a riferire che l'azienda non è sua e che lui è solo un prestanome: si godrà, invece, il prestigio della sua nuova capacità professionale e dei rilevanti ricavi risultati dalla attività svolta.

Un meccanismo semplice che soddisfa pienamente gli interessi di entrambe le parti e soprattutto della Mafia!

E lo Stato può rimanere a guardare, incapace di trovare soluzioni per far rispettare la legge e tutelare i cittadini onesti? I processi, il controllo imparziale e doveroso della Magistratura serve a questo!

Dinanzi a queste semplici e sottili modalità di "ingegneria criminale", forse, non si potranno avere risposte concrete con gli attuali mezzi investigativi e normativi, essendo inadeguati alla evoluzione delle nuove strategie della criminalità organizzata, specialmente se l'azione investigativa non si arricchisce di moderne tecnologie e nuove modalità di indagini.

Ebbene, un sistema così devastante, se non viene bloccato o contrastato in qualche modo, consentirà alla criminalità organizzata di occupare tutte le aziende, di espandersi economicamente, riciclando il denaro sporco e creando imperi per arricchirsi e, comunque, per controllare totalmente il territorio.

Speriamo che "l'antistato" che sta iniziando il percorso, se incontrastato, non divenga esso stesso Stato!

Quando l'integrazione sarà completa non ci sarà più nessuna differenziazione tra lecito ed illecito, tra legalità ed illegalità, tra correttezza e scorrettezza e, quindi, il territorio, i cittadini, la società saranno consegnati alla nuova generazione di "criminali con lo smoking".

Una tale evenienza forse potrà scongiurarsi, grazie all'onestà ed al coraggio di imprenditori come il De Masi, sempre che le Istituzioni nazionali ed europee prendano atto del morbo e lo contrastino adeguatamente prima che l'intero apparato statale e sociale diventi simile alla patologia dallo stesso generata.

Il problema, infatti, non riguarda, certamente e solamente, il sud dell'Italia o questa nazione. La criminalità organizzata ed in particolare la 'ndrangheta, ormai si è estesa in tutto il mondo, radicandosi in tutti gli Stati ed, in particolare, in quelli europei.

Una mancanza di attenzione o la sottovalutazione del problema porterebbe a risultati spaventosi e, nel tempo, forse non più aggredibili.

Il secondo aspetto, di natura squisitamente tecnica, potrebbe rappresentare una svolta nel sistema giudiziario, per quanto riguarda l'azione bancaria.

Certamente, per come si dirà qui di seguito, il Tribunale è stato molto prudente, e ciò è, comunque, degno di considerazione e rispetto, ma di sicuro l'aver accertato l'esistenza del reato di usura nella vicenda del Gruppo De Masi, rappresenta una evoluzione dell'intero sistema ed il raggiungimento di un traguardo, veramente, unico e storico.

I punti della decisione che però non si possono condividere sono, certamente, quelli relativi alla individuazione delle responsabilità personali. Con riferimento a quella dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Società per Azioni della Banca Antonveneta, della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca di Roma. Il Tribunale si è limitato a recepire le affermazioni degli imputati, senza, però, approfondire l'accertamento sulle funzioni del Consiglio di Amministrazione e sulle decisioni che vengono assunte da questo. Si è troppo supinamente acquietato alle loro dichiarazioni, senza acquisire la prova

documentale della “distinzione in settori” dei vari preposti e, quindi, ha assolto, così facendo i responsabili dell’usura perpetrata in danno del De Masi e del suo Gruppo.

Anche sul punto, pertanto, si chiede la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per sentire la testimonianza degli agenti di P.G. indicati nella lista testi del P.M. Cianfarini, che avevano svolto specifiche e mirate indagini dirette ad individuare i responsabili dei reati contestati e commessi, e che, inopinatamente, non sono stati ammessi a testimoniare, neanche quando il P.M. d’udienza dott. Rocco Cosentino aveva chiesto la loro audizione, ai sensi dell’art.507c.p.p., stante la lacunosità, non sanata, della produzione documentale effettuata dagli imputati in loro favore, per come peraltro ammesso in sentenza dagli stessi Giudici di Palmi nella loro decisione (V. pag.31: testuale “Agli elementi provenienti dall’imputato -n.d.r. es. Marchiorello- che ovviamente attendono di essere di essere verificati...”).

Ma, forse, che nel corso dell’intenso dibattito, non è emerso che le banche sono gestite da un sistema informatico generale che stabilisce i tassi e calcola tutte le altre somme dovute dai clienti. Non è tale sistema che segnala, anche, gli sconfinamenti e quant’altro di anomalo, che dovesse emergere nella gestione del rapporto?

E’ chiaro, che i dati sono fissati dalla Direzione Generale, per come riferito dai testi escussi ed indicati dalle difese per come è detto dalla sentenza. Ma, forse che non è pur vero che, i Direttori Generali, a loro volta, non dipendono essi stessi dalle direttive del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che, naturalmente, esegue gli ordini e deve dare conto al primo ed al Presidente? La responsabilità dei Direttori Generali affermata dalla sentenza non esclude, certamente, quella dei Presidenti, visto che nessuna prova documentale, certa e concreta il Tribunale, sul punto ha acquisito. Nessun documento a riprova è stato esibito dagli imputati e nessun elemento probatorio ha acquisito con

l'escussione degli uomini della P.G., che avevano individuato i presunti autori dei reati contestati!

I Direttori di Filiale, poi, hanno anche affermato di non essere in condizioni di stabilire il tasso e che questo è fissato da un apposito ufficio posto a livello nazionale. Qualche altro Direttore, ha precisato che il “*proprio margine*” era minimo e che non poteva superare qualche punto, e che, quindi, tutta la gestione avveniva da parte della Direzione.

I Presidenti, invece, hanno riferito di nulla sapere sui tassi applicati e che questo era compito della struttura.

In sostanza, un palese tentativo difensivo, privo di supporto probatorio, di lasciare tutto nel dubbio per evitare che si possa ritenere qualcuno responsabile.

Ma, sovviene a ciò la sicura omissione dei Direttori che hanno consentito l'applicazione di tassi usurari, senza nemmeno contestare ciò alla Direzione e, quindi, concorrendo e contribuendo al perpetrarsi del reato: forse che il precetto di cui all'art. 644 c.p. non deve essere osservato da tutti i cittadini, siano essi Presidenti, Direttori Generali e di Filiale di un qualsiasi Istituto di credito italiano? Affermare il contrario sarebbe cosa veramente scellerata!

Non esiste, infatti, lo si denuncia qui con forza e senza timore di smentita, un solo atto o documento, di quelli prodotti, che comprovi la reazione di un Direttore di Agenzia o di Filiale che dir si voglia, dinanzi agli accertati tassi *contra legem*. Ne consegue, che questi devono ritenersi responsabili di quanto avvenuto, essendo rimasti totalmente inerti all'accadimento del reato e, comunque, collaborando, partecipando e concorrendo con le richieste illecite della Direzione Nazionale.

Come pure, in concorso (110 c.p.) devono essere ritenuti responsabili, i Presidenti, che hanno fornito, certamente, e suggerito, comunque, le indicazioni relative alla gestione del sistema informatico, in quanto era interesse degli stessi e del Consiglio di Amministrazione, operare i massimi ricavi possibili. E tali somme, nel sistema bancario attuale, provengono per la maggior parte dal costo

del denaro e per come questo viene fatto pagare. Maggiori sono gli interessi, la CMS e le spese, maggiore è il profitto dell'azienda bancaria. Ciò è innegabile! Cui Prodest?

Ed, allora, è incredibile che i Presidenti possano affermare di nulla sapere, quando le indicazioni e le disposizioni provengono, sicuramente, come da statuto, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, attraverso il Direttore Generale. Sentano, riaprendo l'istruttoria dibattimentale, i Giudici dell'Appello gli Ufficiali di P.G., che, immotivatamente ed illogicamente, i giudici di prime cure non hanno escusso, **nonostante il deserto probatorio delle difese!**

Ed, allora, ecco spiegato perchè il sistema informatico veniva tarato al limite dell'usura per quanto riguarda gli interessi, nel mentre le altre somme (CMS e spese) venivano fissate a seconda del cliente e delle condizioni economiche dello stesso. Solo la prova del contrario, che lo si ribadisce, per stessa ammissione dei giudici di Palmi, non esiste, potrà giustificare la formula assolutoria adottata in sentenza e questo P.G. non esiterà ad invocarla anche nel giudizio di appello, se offerta.

Maggiore era il bisogno di denaro, maggiore era la pressione operata dalla banca, ben sapendo che il cliente non era nelle condizioni di potersi opporre. Ciò, forse, è emerso precisamente dalla istruttoria dibattimentale svolta dinanzi al Tribunale di Palmi ?

Quindi, un sistema, al quale hanno partecipato tutti sia nel dare le disposizioni (C.A. e Presidente), sia nell'eseguire (Direttore Generale e sottoposti) e sia nel concorrere con il dovuto gerarchico silenzio, al limite dell'omertà (Direttori e funzionari locali).

Una cooperazione delittuosa, nella quale ognuno ha avuto un proprio compito, con la finalità di ricavare i maggiori profitti possibili dalla povera gente, che aveva ed ha bisogno di liquidità per la propria attività imprenditoriale.

Un modo lecito e legalizzato per usurare i clienti e recuperare ricavi ingentissimi, che nessuna azienda italiana e nel mondo riesce a fatturare!

Questo il sistema, al quale hanno partecipato tutti e per il quale non possono che ritenersi tutti responsabili del reato di usura.

Infatti, sarebbe stato sufficiente che un solo anello della catena si fosse distaccato o dissociato, per far crollare **il sistema illecito dimostrato che ha piegato e quasi distrutto il Gruppo De Masi,** realizzato diffusamente in danno degli imprenditori del sud e, maggiormente, in Calabria, per la sua notoria **debolezza economica e sociale.**

Forse che la difesa dei Presidenti, che hanno affermato di non sapere nulla, non si scontra palesemente con le dichiarazioni dei direttori e con le determinazioni assunte durante i Consigli di Amministrazione e, comunque, nelle relazioni di approvazione dei bilanci, ove è indicato testualmente che il sistema informatico di controllo è migliorato ed i ricavi sono aumentati?

E, poi, come fanno a dire i Presidenti di non sapere nulla del tasso degli interessi, quando nei bilanci, predisposti ed approvati dai Consigli di Amministrazione, e poi sottoposti all'assemblea dei soci, sono indicate le enormi cifre dei profitti, ricavati, **nella maggior parte, dagli interessi applicati ai clienti!?**

I predetti dati, emergono, senza ombra di dubbio, dalla stessa documentazione prodotta dalle banche e, comunque, dagli stralci dei bilanci, allegati alla memoria presentata dai difensori del Gruppo De Masi.

Non è, infatti, credibile e comprensibile, che un Consiglio di Amministrazione predisponga un bilancio, da sottoporre all'Assemblea, senza prima esaminare le cifre e, quindi, i profitti derivanti, appunto, dagli interessi praticati ai clienti.

D'altro canto, trattandosi di S.P.A., con evidenti ed esclusivi fini di lucro, i maggiori ricavi, consentono al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, oltre che a tutti gli altri organi esecutivi, di presentarsi in Assemblea con motivazioni validissime per ottenere la conferma nei ruoli ricoperti.

Quindi, nessuno scrupolo per i clienti, ma soltanto l'intento di ricavare le maggiori somme possibili per dimostrare ai soci la professionalità e la bravura degli amministratori.

Sono queste, circostanze elementari e di fondamentale importanza per comprendere le motivazioni di un comportamento così legato e collegato al maggior profitto possibile. Forse che ciò non emerge da tutte le consulenze in atti? Compresa quella del dott. Criscuolo?

Ed, in tale pacifico contesto, emerge e risulta il motivo per il quale tutti gli amministratori e gli organi direttivi, definivano e taravano il sistema al massimo della produttività e, quindi, al limite ed anche oltre il tasso soglia. Altro che ignoranza iuris!

Ebbene, un tale sistema non può essere addebitato, esclusivamente, alla Direzione Generale, la cui mancata incriminazione non vale, comunque, ad escludere la responsabilità degli altri correi ed attuali imputati, poiché, semmai, ed ove sarà dimostrato, obbligherà i P.M. di Palmi ad iscrivere un nuovo procedimento penale. Appare palese, infatti, che detta figura si trova nella fase intermedia tra i vertici (Consiglio di Amministrazione e Presidente) e gli esecutori materiali (Capi Area e Direttori).

In tale contesto, appare lampante che il Direttore Generale e la struttura dallo stesso gestita, non opera in modo totalmente autonomo, ma deve essere collegato ai vertici per le decisioni ed ai direttori per la esecuzione. Di contro, la difesa lo dimostri con una specifica prova documentale!

Ed, allora, appare palesemente non credibile che il motore del sistema bancario e cioè il Consiglio di Amministrazione, che predispone ogni cosa per la corretta gestione della società, non conosca i tassi applicati o non operi nella determinazione degli stessi, pur essendo i maggiori profitti ricavati, appunto, da tale voce.

La sentenza, sul punto, non è andata oltre il dato formale, privandosi dei dati emersi dall'investigazione della P.G. per accertare concretamente quali siano state le condotte degli imputati, per verificare, appunto, la esistenza dell'elemento soggettivo in capo anche agli stessi. Ha errato il Tribunale nel non escutere gli Ufficiali di

P.G. che avevano identificato gli attuali imputati, con riferimento alle loro rispettive cariche, ruoli, competenze e poteri!

Si comprende, che una valutazione obbiettiva delle funzioni dei vertici e degli esecutori avrebbe portato ad una decisione, certamente, diversa, che con ogni probabilità avrebbe sconvolto l'attuale sistema bancario italiano.

Il Tribunale, forse, non ha avuto il coraggio di superare il dato formale ed emettere una sentenza forte dei contenuti e delle responsabilità, che, sicuramente, non possono essere negate per quanto sopra riferito (salvo prova del contrario che allo stato non c'è).

Si insiste pertanto nella riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione degli Ufficiali di P.G. indicati nella lista testi depositata dal P.M. Cianfarini ed indicati dal P.M. Cosentino, ai sensi dell'art.507 c.p.p..

5) Altro punto, non condivisibile della sentenza è la valorizzazione della circolare della Banca d'Italia e del metodo usato dal dottor Criscuolo, funzionario dello stesso istituto.

Per cercare di trovare una plausibile soluzione, tutti gli imputati hanno riferito di essersi attenuti scrupolosamente alla nota circolare amministrativa della Banca d'Italia, emessa, esclusivamente, **ai fini Istat.**

Né, la Banca d'Italia poteva negare tale artificio, in quanto, per come già riferito, composta da soci privati e cioè da coloro i quali dovevano poi essere, eventualmente, vigilati, siamo allora, veramente, alle solite: **controllori e controllati allo stesso tempo!**

Vigilanza che, naturalmente, non vi è mai stata e le banche hanno fatto ciò che hanno voluto. Della valenza o meno della circolare si è riferito abbondantemente nella memoria del 6 novembre 2007, alla quale, pertanto, si rimanda, il cui contenuto qui tutto si è richiamato e riportato, per l'evidente rilevanza che ha.

Qui, si vuole, invece, affrontare il problema del contrasto tra una circolare e le specifiche norme di legge, applicabili alla fattispecie per cui è giudizio. Punto motivazionale questo totalmente omissso dal Tribunale di Palmi, pur in presenza di una precisa normativa.

In sostanza, vi sono due norme, l'articolo 644 del codice penale e la legge n. 108/1996, che affermano, in modo tassativo e specifico, che a formare il tasso di interesse praticato dalle banche concorrono tutte le voci, con esclusione di imposte e tasse.

Vi è poi, una circolare della Banca d'Italia, emessa in via amministrativa e per questioni di rilevazione Istat, che prevede, invece, il calcolo separato della CMS, indicando, anche, le modalità diverse di questo.

Ebbene, le Banche hanno preso a base tale circolare per calcolare il tasso d'interesse praticato ed eliminando dal "costo" effettivo tutte le voci relative alla CMS, alle valute, spese, ettc.

Senza aggiungere, ancora, che, nel caso in specie, gli interessi sono stati calcolati, come la CMS, trimestralmente e, quindi, praticando l'anatocismo, vietato dalla legge e ritenuto illegale da innumerevoli sentenza della Corte di Cassazione. Con tale operazione, gli interessi sono aumentati sensibilmente, in quanto dopo tre mesi divenivano capitale e, quindi, vi è stato il calcolo, vietato, degli interessi su interessi.

Giochetto, questo, che alle banche ha fruttato importi rilevanti, che una nuova perizia collegiale d'ufficio, se disposta dai Giudici d'Appello, non mancherà di quantificare.

Ma, ritornando al rapporto circolare – leggi.

Se non fossimo a confronto della potenza del sistema bancario, il problema, certamente, i giudici non se lo sarebbero neppure posto: è di elementare conoscenza che una circolare non può contrastare ed essere applicata al posto di una legge, con la sola eccezione di un eventuale atto interpretativo della norma.

Nel caso in specie, non esiste tale ipotesi, in quanto la circolare dice cosa completamente diversa e contrastante rispetto alle norme di legge.

Ed, allora, è pacifico, sotto l'aspetto legale e giuridico, che la circolare non può essere applicata e se ciò è stato fatto risulta in violazione di principi chiarissimi e che qui di seguito verranno brevemente richiamati.

Prima delle norme regolanti il Codice Penale, su ogni libro, sono riportate le *“Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile, con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria)”*.

Il Capo I di tali disposizioni, è intitolato: *“Delle fonti del diritto”*.

L'articolo 1. *Indicazione delle fonti*, stabilisce:

“Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) le norme corporative;
- 4) gli usi.”

I successivi articoli, stabiliscono la valenza e la formazione delle norme. In nessuno degli altri 15 articoli è detto che la circolare è eguale alla legge e che può, comunque, superare la valenza di questa, specialmente quando è in contrasto con delle norme specifiche.

Quindi, sotto un primo aspetto, è evidente che l'applicazione della circolare della Banca d'Italia, nel caso in specie, è *contra legem*.

Sotto un secondo aspetto, emerge, chiaramente, che la stessa non può mai superare la valenza ed efficacia di ben due norme specifiche che regolano la materia. Ed, in particolare, di quella penale che non prevede ed, anzi, esclude surrogati di tal tipo, trattandosi di legislazione, per certi aspetti, speciale.

L'articolo 1, del Codice Penale, intitolato: *“Reati e pene: disposizione espressa di legge”*, stabilisce: *“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia*

espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite” .

Ebbene, da un semplice esame delle citate norme, risulta palese che la legge penale deve essere applicata ed obbliga tutti i cittadini e che, comunque, non può essere, in ogni caso, superata da una semplice circolare.

Costituisce opinione del tutto pacifica che la disposizione sopra citata codifichi la vigenza del cosiddetto principio di legalità nei rapporti sanzionati con le <<pene>>, cioè l'esigenza che la fattispecie criminosa e la sanzione edittale risultino da una previsione legislativa espressa. Su questa rappresentazione di carattere generale non si riscontrano particolari problemi, tuttavia non regna altrettanta concordia in dottrina e giurisprudenza, in particolare costituzionale, in ordine alla identificazione del contenuto e dell'assetto effettivo del principio di legalità nella <<materia penale>>. Tale principio, del resto, è almeno in parte riconosciuto nell'ordinamento italiano dalla stessa Carta Costituzionale che prevede, come è noto, che <<nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso>>.

Ebbene, senza dilungarci oltre, essendo pacifico che per ritenere un fatto illecito vi deve essere una precisa norma, nel caso in specie, esistono, invero, ben due norme che ritengono la esistenza della usura, allorquando vi sia il superamento dei tassi indicati, specificatamente, dai D.M. di cui alla legge n. 108/96¹.

Il Tribunale di fronte alle difficoltà giuridiche sopra evidenziate, ha ben pensato di omettere ogni valutazione e superare “*de plano*” tali norme, ritenendo più opportuno porre la circolare amministrativa della Banca d'Italia quale supporto fondamentale per accertare criteri diversi per il calcolo del tasso d'interesse.

Una anormalità giuridica che non può, sicuramente, trovare ingresso in un processo penale.

¹ “Memoria difensiva del 6 novembre 2007” di Giacomo Francesco Saccomanno e Antonio Tanza

La legge che regola l'odierna materia, ai fini dell'usura, stabilisce che per il calcolo del tasso di interesse devono essere conteggiate tutte le somme dei costi, con esclusione delle sole imposte e tasse!

Ogni diversa formula non può, certamente, fare ingresso nel procedimento penale, in quanto si verrebbe a creare una evidente anomalia incomprensibile, non prevista da nessuna norma, legge o altro.

Ebbene, nella sentenza del Tribunale di Palmi non è stato spiegato come e perché sia stata scelta l'applicazione di una circolare amministrativa contrastante con due norme di legge.

Questo è il dato emergente dalla citata decisione che, sul punto, è veramente illogica ed incomprensibile. Né, sicuramente, possono le argomentazioni dei primi giudici ritenersi soddisfacenti e condivisibili.

6) Altro argomento non condivisibile e, comunque, derivante dalle riflessioni sopra evidenziate, si riferisce alla scelta del criterio dettato dalla Banca d'Italia, con la circolare di cui sopra. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto di superare il preciso dettato della legge n. 108/96 e dell'articolo 644 codice penale, senza motivare giuridicamente la valenza del criterio sopra indicato. Una palese carenza di motivazione, specialmente avendo riguardo all'applicazione corretta delle fonti del diritto.

Una circolare amministrativa dettata ai soli fini statistici non può, sicuramente, superare delle precise e specifiche norme di legge. Eppure, il Tribunale ha ritenuto di accogliere le conclusioni della perizia redatta dal dottor Criscuolo, che ha utilizzato nel calcolo del tasso le indicazioni della Banca d'Italia, certamente le più favorevoli per le banche.

Pur, però, in presenza di una posizione molto prudente, il Tribunale non ha potuto negare che la Commissione di Massimo Scoperto debba essere rilevata ai fini della esistenza o meno del reato di usura, utilizzando il criterio della CMS

soglia e di considerare, pertanto, indebiti soltanto i casi di sfioramento del valore medio aumentato della metà.

Una soluzione a metà strada che, però, apre spiragli per ritenere che, invece, la CMS debba far parte a pieno titolo dei costi per la realizzazione del TEG.

Un dato, però, è certo: la CMS è stata ritenuta dal Tribunale un elemento importante tale da ricercare un sistema per il calcolo di individuazione del limite soglia.

Ci si chiede allora: la CMS è un onere, assimilabile alle imposte e tasse, oppure un guadagno, un lucro per la banca?

E' ovviamente un lucro, e che lucro per le banche!

La CMS, come si è detto, viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali (si confrontino le istruzioni operative dettate dalla Banca d'Italia) e per lungo tempo è rimasta un dato a sé.

Tale commissione, da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006) è stata definita come *la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.*

La migliore dottrina² sostiene che la commissione “*ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione (del cliente) una determinata somma e per un tempo determinato*”.

Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca, ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente.

La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, per un tempo determinato, destina quella specifica somma a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere

² MOLLE, *I contratti bancari* in *Tratt. Dir. Civ. Com.* fondato da Cicu Messineo continuato da Mengoni, Milano, 1981, 231.

della sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida).

La natura della CMS, come storicamente ed originariamente disegnata, imporrebbe che la banca percepisse una commissione sull'intera somma affidata (ad esempio cinque milioni), anche nel caso che il cliente non utilizzasse alcuna delle somme messe a sua disposizione dall'istituto di credito.

Nell'ipotesi che il cliente, invece, utilizzasse solo in parte (tre milioni) la somma affidata (cinque milioni), la banca dovrebbe percepire un interesse corrispettivo per la somma utilizzata (tre milioni) ed una commissione per la residua somma tenuta a disposizione (due milioni).

Oggi, però, contrariamente alla sua natura, la cms non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento; in particolare, la citata dottrina sostiene che la cms è “*conteggiata ad ogni chiusura di conto ... in una misura percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato e cioè sull'esposizione massima effettivamente raggiunta*”.

Tale commissione, dunque, nella *tecnica delle banche* (ci piacerebbe poterla chiamare tecnica bancaria), viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto.

Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale di C.M.S. deve essere effettuato per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettiva percepita dall'istituto di credito all'ammontare del saldo di conto corrente rappresentante il massimo scoperto sul quale è stata applicata la commissione.

La commissione massimo scoperto, quindi, viene rilevata trimestralmente separatamente in nota ai DD.MM. attuativi della Legge 108/96.

In verità, la inclusione nel calcolo del T.E.G. discende proprio dalla lettura sistematica della LEGGE 108/96, mentre l'esclusione della CMS dipende dalle circolari di Bankitalia (istruzioni per la rilevazione del tasso globale medio ai sensi della Legge sull'usura).

La tesi secondo cui pare corretta l'inclusione della cms nel calcolo del T.E.G. deriva, in ultimo e tra l'altro, da un nuovo disegno di Legge (ddl Bersani) che prevede all'art. 31, comma 2, che *“le commissioni, interessi e provvigioni che prevedono una remunerazione per la banca per il prelievo di somme, rilevano ai fini dei tassi usurari”*³.

A ciò rileva aggiungere che anche con una recentissima risposta resa ad una interrogazione parlamentare (5-00529 del 2006) il Governo non ha potuto esprimere considerazioni circa l'esclusione della cms dal calcolo del TEGM. *“Secondo il ministero dell'economia guidato da Tommaso Padoa-Schioppa, infatti, la cms deve essere valutata solo dal giudice in base all'andamento effettivo del rapporto. La cms non può rientrare nel calcolo del tegm perché la modalità di calcolo della stessa non ne permette la rilevazione ex ante, e in mancanza di un intervento del legislatore le istruzioni della Banca d'Italia sono l'unico riferimento utile per il calcolo tecnico del tegm”* (cfr. Elisabetta Bargelli, *“Usura, calcolo da fare caso per caso”*, in Italiaoggi, del 23 dicembre 2006, pag. 26).

Gli intermediari, come le banche, che sono i destinatari professionali della normativa e delle circolari applicative della Legge 108/96, infatti, non possono, e non potevano, non essere a conoscenza di quali effetti producesse il diverso trattamento della CMS.

Ed, infatti, proprio l'esclusione artificiosa della CMS dal calcolo del TEGM ha determinato le variazioni degli interessi in ribasso, con aumento corrispondente delle stesse via via nel tempo: è stato un comodo mezzo usato

³ cfr. Andrea Bonghi *“Massimo scoperto stop in due mesi”*, in Italiaoggi, del 3 febbraio 2007, pag. 50, allegato sub 5.

dalle banche per eludere la normativa sull'usura, unitamente all'interesse moratorio.

In virtù di questa precisa presa di posizione della Giurisprudenza, fedele al dettato dell'art. 644 *ter* del c.p. (che esclude dal calcolo del costo del credito solo le imposte e tasse, ricomprendendo qualsiasi altra remunerazione), la Banca d'Italia ha dovuto clamorosamente ritornare sui suoi passi⁴.

La circolare n. 12 del 2 dicembre 2005⁵, finalmente, fa *entrare in gioco* la commissione di massimo scoperto, che fino a questa data era rimasta una rilevazione dimenticata: così, una lettera mandata dalla Banca d'Italia a tutti i capi delle filiali di tutte le banche ha acceso i riflettori su un gravosissimo costo che per anni ha consentito alle banche di lucrare illeciti guadagni (vedi nota sub. 1 per il testo integrale).

La stampa ha fatto in modo che il contenuto di Istruzioni, Circolari e Gazzette speciali fosse, finalmente, reso pubblico e portato a conoscenza dei cittadini.

Ma vi è di più. *A sorpresa*, allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V – del 15 marzo 2006, avente ad oggetto i tassi effettivi globali medi relativi al trimestre dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005, spunta, in una “*Nota metodologica*” sulla “*Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura*”, un paragrafo dedicato alla “*Rilevazione degli interessi di mora*”⁶.

Come è consuetudine della Banca d'Italia, non si rileva, ancora, nella nota metodologica, quale sia la funzione e lo scopo di questa rilevazione (poiché non è

⁴ BANCA D'ITALIA Vigilanza creditizia e finanziaria del 2/12/05

⁵ RICHIAMO DI VIA NAZIONALE SU TASSI INTERESSE PER CONTI IN ROSSO 18 Febbraio 2006 16:36 ROMA, 18 feb 2006

⁶ **RILEVAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA:** La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto ad una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

esplicito l'utilizzo e le modalità del computo dello stesso ai fini dell'usura) e il motivo per cui gli interessi di mora si rilevino a parte dal TEG, malgrado, per costante ed univoca Giurisprudenza, essi facciano parte del costo del denaro, sottoposto alla normativa dell'usura.

Tuttavia è significativo che il problema degli interessi di mora si sia posto.

In ogni caso questa parte delle "Istruzioni" non può fornire il destro, invocando una pretestuosa omogeneità di metodo, per sottrarre arbitrariamente dal computo del TEG, oneri che, secondo la legge, vanno computati.

Il fatale corollario di tale interpretazione è la virtuale dilatazione del limite del tasso di soglia, con il conseguente verificarsi di un'usura legale: infatti, se ciò fosse vero **le Banche potrebbero lecitamente praticare bassi interessi nominali ed esigere una commissione sul massimo scoperto del 20% o 30%, oppure pretendere dai più bisognosi tassi di mora stratosferici.**

Per concludere sul punto si riporta una recente ordinanza.

G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, Uff. XI Dott. Tullio Morello, ordinanza del 14/11/2006, proc. pen. n° 18082/05 R.G.N.R.

Quanto alla configurabilità del reato di usura in relazione all'ammontare degli interessi complessivi da corrispondere all'esito di stipula di contratto di fido fra cliente e banca, il PM, partendo dall'erroneo presupposto che della "commissione di massimo scoperto" (c.m.s.) non va tenuto alcun conto nella determinazione dell'usurarietà del tasso preteso dalla banca, ha richiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Ma tale infondatezza può rivelarsi solo dopo aver compiuto la "valutazione complessiva delle condizioni applicate" dalla banca nel caso specifico, tenendo conto sia della percentuale dell'interesse pratico sul fido concesso, sia della percentuale aggiuntiva relativa al c.m.s., perchè non si può consentire l'aggiramento delle regole sull'usura fissate dal comma 4 dell'art. 644 c.p. con cavillose argomentazioni, contrarie non solo allo spirito della legge, ma alla stessa lettera, laddove la disposizione citata precisa che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a

qualsiasi titolo ...". Per tali motivi, essendo necessarie ulteriori indagini al fine di accertare se le condizioni complessive applicate dalla banca, comprensive anche delle percentuali pretese per commissione di massimo scoperto, configurino il reato di usura, non può essere accolta la richiesta di archiviazione. (Fattispecie in cui il denunciante, legale rappresentante di una s.a.s., esponeva di aver stipulato un contratto di fido con la Banca X per l'importo di euro tot, con interessi nominali sul fido dell'11,25% oltre alle commissioni trimestrali di massimo scoperto dello 0,125%, ma la banca nel corso dell'esecuzione del contratto aveva completamente disatteso le condizioni pattuite, finendo col pretendere interessi usurari. Assumeva, infatti, il denunciante che la banca aveva illegittimamente ed inopinatamente elevato i tassi di interesse prima applicati fino a raggiungere il 25% comprensivo anche delle commissioni di massimo scoperto, mentre la soglia del tasso di usura era del 14%, nel senso che, pur mantenendo il tasso di interesse al di sotto della soglia usuraria, aveva elevato in modo abnorme le commissioni di massimo scoperto, passando dallo 0,125% pattuito all'1,125% trimestralmente, pretendendo in tal modo una somma di gran lunga superiore a quella dovuta. Il GIP, nell'ordinanza reiettiva di richiesta di archiviazione testualmente rilevava che <<la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) è ritenuta dalla giurisprudenza civile come "il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito e semplice richiesta del cliente". Si aggiunge che "in maniera anomala rispetto alla sua funzione, viene calcolata non sull'importo del fido accordato, ma sul massimo saldo dare del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi". Conclude la giurisprudenza predetta che essa "non costituisce una componente degli interessi o una modalità del loro calcolo, essendo destinata ad operare su un piano diverso ed a remunerare una diversa controprestazione della banca". In tal modo considerata, si aggiunge da altri, si tratta piuttosto di una "commissione di massimo affidamento", perchè, derivando l'onere della clausola dell'aver la banca tenuto a disposizione del

cliente una certa somma per un certo periodo di tempo, dovrebbe essere applicata non in caso di utilizzazione dell'apertura di credito ma nel caso opposto. Ma, osserva la giurisprudenza, la c.m.s. non può avere la causa di una commissione di affidamento, giacchè il cliente che utilizza l'apertura di credito si trova nell'impossibilità di rifiutare gli oneri conseguenti all'utilizzazione dell'apertura di credito, per cui la c.m.s. è nulla per assenza di una sua causa giustificatrice. La dottrina ha tratto ormai la conclusione che, nella sua applicazione pratica, la c.m.s. svolge la funzione di accessorio dell'interesse in quanto, in caso di utilizzazione del fido, il cliente deve corrispondere alla banca non solo gli interessi calcolati sulla somma utilizzata, ma anche tale ulteriore percentuale calcolata sulla somma concretamente utilizzata e, perciò, pur sempre un ulteriore interesse ... Nelle istruzioni agli organi dipendenti, contenute nel Bollettino di Vigilanza n° 12 del dicembre 2005, la Banca d'Italia ha precisato che la c.m.s. "rappresenta il compenso corrisposto dal cliente all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto. In tale contesto la verifica del rispetto delle soglie di legge da parte di ciascun intermediario richiede: 1) il calcolo del tasso in concreto praticato ed il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge; 2) il confronto tra l'ammontare percentuale della c.m.s. praticata e l'entità massima di c.m.s. applicabile (c.d. "c.m.s. soglia"), desunta aumentando del 50% l'entità della c.m.s. media pubblicata nelle tabelle. Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "c.m.s. soglia" non determina di per sè l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate>>. *Il GIP concludeva, poi, come sopra riportato.*)

Comunemente si dice che la CMS sia il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'onere per l'intermediario di dovere sempre essere in grado di fronteggiare una rapida espansione dell'utilizzo dello scoperto.

Una percentuale sull'importo massimo raggiunto nel trimestre, anche se l'utilizzo è per pochi giorni, che si aggiunge agli interessi corrisposti col tasso percentuale sull'ammontare giornaliero dello scoperto.

Molto si è discusso sulla natura e sulla giustificazione causale della CMS

Perché quella enunciazione scolastica della tecnica bancaria di fatto oggi non si coglie più: se fosse remunerata la messa a disposizione andrebbe rapportata al fido accordato e non all'utilizzato.

Dove di fatto oggi il mondo bancario può godere di un sistema di circolazione dei mezzi finanziari e di disponibilità che non giustifica quella voce.

Al contrario, la banca percepisce un utile aggiuntivo a titolo di CMS, quando la banca è lasciata per gran parte del trimestre nella disponibilità delle somme.

Si è detto: in realtà, la C.M.S. compensa l'aumento del rischio.

Ma, già il tasso di interesse per quella categoria di operazioni (anticipazione in c.c.) tiene conto del rischio dell'operazione stessa, della sua natura.

Ma, se così fosse, la C.M.S. non aveva certamente ragione di essere corrisposta, dove le anticipazioni erano fatte su finanziamenti pubblici e crediti dell'erario: assistite con garanzie personali e reali.

Nel sistema bancario importi ingenti sono percepiti a titolo di CMS.

Alcune proposte di legge prevedono l'eliminazione o la modifica della CMS.

Come sopra considerato, alcune pronunce giurisprudenziali civili hanno ritenuto nulla la pattuizione della CMS perché senza una causale.

Ma il punto non è questo.

Nel caso di specie, la CMS è stata applicata: ai sensi dell'art. 644 c.p., ma anche di tutta la l. n. 108/96, nel calcolo del tasso usurario è ricompresa ogni voce, tranne imposte e tasse: ***“Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma... in corrispettivo di una prestazione di denaro..., interessi o altri vantaggi usurari (co. 1) ... sono altresì usurari ... gli altri vantaggi o compensi (co. 3) ... si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quella per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”***.

Certamente, è una remunerazione per la banca, che trae ragione in quell'apertura di credito.

È una remunerazione per la banca ed un onere, un peso finanziario per il cliente.

Ma, le istruzioni per la rilevazione del TEG dicono che va rilevata a parte.

E così ha fatto il perito dott. Criscuolo, funzionario/ispettore, prima citato dal GUP, proprio come teste di Banca d'Italia, così però non va!

In verità, il dott. Criscuolo all'udienza preliminare del 31.1.2006 aveva riferito di come fosse emerso lampante il problema, la lacuna (se così è), della CMS.

Il problema della prassi bancaria, la tendenza ad alzare la CMS, ad abusare di quella interpretazione della Banca d'Italia e, quindi, le indagini della Magistratura di Milano ..., l'emergere di incongruenze...

E di qui la circolare della Banca d'Italia del dicembre 2005.

È una circolare interpretativa, come tale il suo valore non ha natura novativa, anzi prende le mosse da una prassi che ha deviato, approfittato, aggirato la norma ed è stata oggetto di indagini, nel tentativo di riportare la prassi alla previsione della legge.

Perché nessuna circolare ha detto, né può avere mai detto, che non si tiene conto della CMS.

Il fatto è che i criteri di rilevazione della Banca d'Italia sono indicativi.

La valutazione dell'usurarietà dei tassi va poi apprezzata in concreto e questo è un compito specifico, al quale a dire il vero il Tribunale coraggiosamente non si è sottratto, ma non ha saputo poi tirare le somme!

Nel caso in specie, il Tribunale non ha ritenuto di pronunciarsi chiaramente sul problema facendo proprie le conclusioni del CTU, che non ha fatto altro che riportarsi alle indicazioni di una circolare amministrativa della Banca d'Italia, suo ente di appartenenza!

E' mancato forse il coraggio di fare chiarezza e di affermare definitivamente che la legge non può essere surrogata da una circolare!

La novità eclatante della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi si racchiude, però, nelle statuizioni relative alla affermazione della esistenza del reato di usura, senza alcun tentennamento e senza possibilità di modifica.

Infatti, pur nella ipotesi di calcolo del TEG più favorevole per le banche, l'usura è stata accertata e dichiarata.

Per tutti i capi di imputazione (sub C, sub D, sub F, sub G, sub I, sub Q, sub R, sub S) il Tribunale ha affermato:

“L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO RICORRE DAL MOMENTO CHE IL TEG SOGLIA E' STATO SUPERATO NEL”

L'usura bancaria è stata certificata e attestata dal Tribunale di Palmi, ma non è accettabile che possa lo stesso Giudice affermare che detto reato non ha colpevoli!

Questo è il grave vizio logico-giuridico della sentenza impugnata che deve essere ribaltato con una approfondita ed esaustiva istruttoria conseguente all'invocata “riapertura dibattimentale”.

P. Q. M.

chiede che la Corte di Appello di Reggio Calabria, previa la richiesta riapertura dell'istruttoria dibattimentale, voglia riformare la sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi in epigrafe indicata e per l'effetto affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati in epigrafe compiutamente generalizzati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, condannandoli alla pena che sarà ritenuta di giustizia o che, comunque, sarà richiesta dal P.G. d'udienza.

IL S. PROCURATORE GENERALE
- Francesco Neri -